



CITTA' DI AVERSA

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Approvato con delibera consiliare n.3 del 13/05/2005)

PREMESSA

Con il presente Regolamento il Comune di Aversa intende collocare il commercio su aree pubbliche all'interno dell'insieme delle politiche per il territorio, per l'ambiente e per la qualità della vita dei cittadini attraverso azioni volte a:

1. migliorare l'efficacia del servizio commerciale rispetto alle esigenze dei consumatori;
2. qualificare l'efficienza del servizio commerciale reso su aree pubbliche in termini di qualità, concorrenzialità, offerta di tipologie merceologiche;
3. permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose;
4. promuovere nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su aree pubbliche, anche le forme del commercio, dell'artigianato e del turismo;
5. salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane;
6. migliorare l'attrattiva commerciale delle aree;
7. fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di commercio collegati ai punti di attrazione turistica.

ART.1

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

1. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
2. su qualsiasi tra le aree appositamente individuate e purchè in forma itinerante.

I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera o ad altri soggetti esterni.

ART.2

DISCIPLINA URBANISTICA

Ai soli fini della disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche, si intende per :

- a) **mercato**, nel quale sono ipotizzabili i posteggi e a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione, un'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
- b) **chiosco o costruzione stabile**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgono servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale. Il manufatto può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio;
- c) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio;
- d) **banchi temporanei**, attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al termine dell'attività commerciale: possono essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio;
- e) **fiera mercato**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini. In genere, data la loro natura e caratteristica consentono la realizzazione di commercio itinerante, ma non comprendono posteggi nel senso tecnico del termine;
- f) **sagra**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) **fiera**, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma I della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla normativa del commercio su suolo pubblico, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività secondo le seguenti tipologie:

- a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei anche ad utilizzo stagionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo

114/98 e, limitatamente articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

- b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le 5 ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del Dleg 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
- c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario avviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali.

I mercati sono distinti in:

- a) mercati giornalieri generici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) mercato con periodicità non giornaliera;
- d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie.

Sul piano territoriale possono esistere, ed hanno differenti discipline:

- a) mercati in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- b) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo dell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.

Il Comune di Aversa utilizza ambedue le forme di mercato. Il Comune di Aversa consente il commercio su posteggio solo nelle aree esistenti già adibite a tale scopo e in quelle che saranno eventualmente istituite con appositi provvedimenti.

Il commercio itinerante è vietato, salvo le sopradette eccezioni, in tutta la città ai fini della salvaguardia delle zone di interesse paesaggistico, storico e archeologico, per motivi di viabilità, di carattere igienico, sanitario o di pubblica sicurezza.

Le aree in cui è consentito il commercio itinerante sono quelle già esistenti o quelle che sono individuate nella cartografia apposita o che saranno eventualmente individuate con appositi provvedimenti di cadenza annuale.

La individuazione degli spazi in cui è legittima l'itineranza e degli spazi relativi alla vendita da parte dei produttori agricoli, avviene con ordinanza sindacale e non comporta questioni di particolare rilevanza urbanistica.

ART.3

IL COMMERCIO SU POSTEGGI

Il commercio su posteggi dati in concessione per 10 anni può esser svolto nel mercato o fuori del mercato, in quanto, l'elemento essenziale è che via sia un luogo, determinato, concesso per 10 anni e che, a tale luogo risulti legata l'autorizzazione amministrativa alla vendita dei prodotti alimentari e non alimentari. I posteggi possono, pertanto, essere sia singoli sia riuniti in mercato.

ART.4

MODALITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTI

Le autorizzazioni per il commercio itinerante sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Dleg 114/98 è rilasciata ai residenti o, in caso di società di persone, a quelle che hanno nel comune di Aversa sede legale.

L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nelle fiere mercato e nelle sagre.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine stabilito.

L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'art. 5 del Dleg 114/98.

Lo stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal comune di residenza dello stesso.

Rimangono confermate le concessioni di suolo già effettuate alla data in vigore del presente regolamento.

Le concessioni di suolo per il commercio itinerante vengono rilasciate ad istanza di entrata in vigore del presente regolamento.

Per le manifestazioni organizzate e non disciplinate già secondo diversi regolamenti si prevede l'assegnazione con forme di evidenza pubblica: dell'evento viene data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio di apposita ordinanza e le domande di partecipazione alla fiera, fiera-mercato o sagra, in bollo competente devono pervenire al Comune di Aversa, secondo le modalità prescritte dalle vigenti leggi in materia di commercio su aree pubbliche, entro e non oltre 60 giorni da quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Il termine è perentorio. Si considerano inviate in tempo utile quelle pervenute al comune, entro e non oltre detto termine. La graduatoria degli ammessi e non ammessi è affissa all'Albo Pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. All'istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati all'annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Qualora il comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del comune.

Per la riqualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune ha la facoltà di promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati.

Gli accordi sono finalizzati alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono prevedere specifiche procedure e modalità, nel rispetto delle indicazioni del piano comunale.

Rimangono, comunque, confermati i posteggi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART.5

MODALITA' DEL COMMERCIO SU AREE A POSTO FISSO

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso settori alimentare e non alimentare solo con riferimento al posteggio.

Per rilasciare autorizzazioni di tipo A, ossia mediate l'utilizzo decennale di un posteggio, che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, il comune deve disporre di posteggi disponibili e deve aver seguito la procedura prevista dalla legge regionale per la comunicazione alla regione Campania entro il 30 luglio dei posteggi stessi nei mercati.

Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili.

Il comune dopo la pubblicazione sul BURC da parte del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro 45 giorni dall'inoltro dell'elenco da parte del comune stesso, emana

il bando pubblico per indire la gara per l'assegnazione con procedure trasparenti e di evidenza pubblica dei posteggi stessi, precisando nel bando il luogo, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni altra notizia utile per fornire la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.

I bandi comunali verranno pubblicati sul BURC.

Gli operatori devono trasmettere al servizio commercio su aree pubbliche, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURC, per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi. Stabiliti gli assegnatari, in conformità ai criteri di assegnazione, il comune di Aversa curerà la pubblicazione sul BURC della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verranno rilasciati:

- il provvedimento di assegnazione del posteggio;
- la relativa autorizzazione annonaria.

Di tale rilascio, entro 10 giorni, verrà effettuata apposita annotazione o verrà data notizia al comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.

L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi disponibili.

ART. 6

MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELLA AUTORIZZAZIONE

La modifica del contenuto merceologico dell'autorizzazione può essere richiesta al comune operatore.

Il comune di Aversa consente la modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia di prodotti, entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 7

ISTITUZIONE DI UN MERCATO

L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle Imprese del commercio, maggiormente rappresentative.

Nella deliberazione debbono essere indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

Il bando può essere pubblicato per un singolo sito, per più siti isolati, per uno più posteggi resisi disponibili in un mercato esistente o per tutti i posteggi di un mercato di nuova istituzione: le predette disponibilità vengono comunque comunicate alla Regione Campania e pubblicate su BURC.

A seguito della pubblicazione del bando, le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
- b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

In ulteriore subordine progressivo:

- a) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità della iscrizione al registro delle Imprese;
- e) numero familiari a carico;

- d) anzianità del richiedente;
- e) presenza nel nucleo familiare di portatore d' handicap.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unità, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio di ulteriori titoli di concessione.

I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vengono applicate limitatamente al 50 % dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 % viene riservato:

la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti; la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio.

L'eventuale scambio di posteggi fra operatori deve preventivamente essere autorizzato dall'amministrazione comunale.

I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui

trattasi. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo 6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998.

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità.
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento.

La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

ART. 12

TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 e deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

ART. 13

SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune di Aversa.

ART. 14

MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA SU SUOLO PUBBLICO

Il Comune, annualmente, effettuerà:

- a) la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
- b) l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;
- c) la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extraalimentare.

Con l'approvazione del presente atto si effettua la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;

Il Comune di Aversa curerà, altresì, tutte le collaborazioni al monitoraggio della rete stabilite al livello della legislazione statale o regionale.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name. The stamp is mostly illegible due to the ink and fading.